



COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA UFFICIO TECNICO

N° 02 del 26.05.2021

OGGETTO **INTERVENTI A TUTELA DELLA SICUREZZA NELLA PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI E CENTRO ABITATO FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA.**

Ordinanza di esecuzione di manutenzione, ripulitura, taglio rami e siepi sporgenti in prossimità dei muri e/o confini prospicienti la pertinenza delle strade comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RILEVATO CHE:

- Lungo le strade comunali del Centro Abitato, risulta presente il fenomeno di piante e/o siepi di proprietà private che protendono rami, foglie o fronde verso la sede stradale o i marciapiedi pubblici, invadendoli e creando conseguenti ostacoli alla visibilità, limitando l'uso della viabilità pedonale, ciclabile e motorizzata, rendendo in taluni la segnaletica stradale non visibile;
- Altresì, numerose strade dell'agro di Gonnos tramatzas, sono divenute impraticabili e pericolose in quanto i proprietari dei fondi confinanti non provvedono a tenere regolate le siepi ed i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade, restringendo in tal modo le carreggiate;
- La manutenzione di ripe, alberi, arbusti, siepi, recinzioni e muri esistenti lungo le strade è disciplinata dal D.Lgs 295/1992 e ss.mm.ii., ed in particolare dagli art. 29 al 33, che si riportano:

29 Piantagioni e siepi

- 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*
- 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 169,00 ad €. 679,00.*
- 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

30. Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'ANAS, per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695,=

31 Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 169,00 ad €. 679,00
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

32 Condotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 169,00 ad €. 679,00

33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
 - a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
 - b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 169,00 ad €. 679,00.

RITENUTO CHE:

- tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;
- la mancata pulizia delle aree, con conseguente sedimentazione di erbacce ed arbusti secchi, pone le condizioni per aumentare il rischio incendi con grave danno e pericolo per la popolazione residente;

EVIDENZIATO CHE:

- il Comune di Gonnostramatza, in quanto Ente proprietario delle strade Comunali è competente nell'adozione del presente provvedimento e che il medesimo attiene all'attività della Pubblica Amministrazione, diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali e quindi, ai fini dell'art. 132 della Legge 241/90 non è necessario dare comunicazione di avvio di procedimento;

RICHIAMATA

- Le Prescrizioni Regionali Antincendio per l'Anno 2021 – Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 15/7 del 23 aprile 2021

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori o agli aventi diritto nella conduzione dei fondi confinanti con le pertinenze stradali, di provvedere, con oneri a proprio carico, per le motivazioni indicate in narrativa:

- 1) Al taglio (periodico) e/o alla potatura e rimozione di: siepi, rami, arbusti, vegetazione spontanea, di qualsiasi dimensione e specie impiantati su aree private che insistono entro la pertinenza stradale o che ostacolano il campo visivo o nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e leggibilità a distanza;
- 2) Alla riparazione o il consolidamento di muri in pietra o di sostegno qualora realizzati nell'interesse del fondo adiacente la strada e di provvedere alla periodica manutenzione delle ripe in modo da impedirne franamenti, cedimenti, scoscendimenti o l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- 3) Alla pulizia delle aree e terreni occupati e/o invasi da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi; Di spostare qualsiasi tipo di rifiuto che sia presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia. La fascia di protezione dovrà essere realizzata (pulita) anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite e nel fronte strada, per una fascia di almeno 3 (tre) metri.

Il suddetti lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre il **15 Giugno 2021**;

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante o siepi i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

AVVERTE CHE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa secondo quanto sopra indicato negli articoli del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale perché tutti ne abbiano piena e legale conoscenza.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, la quale è trasmessa a:

- Sindaco - SEDE
- Ufficio di Polizia Municipale – SEDE
- Comando Stazione dei Carabinieri di Mogoro;
- Comando del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales;
- Ufficio Territoriale del Governo Provincia di Oristano

Dalla Residenza Municipale, 26.05.2021

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Geom. Sandro Tomasi*